

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 58-8967

L.R. 12/2017. I.P.A.B. Casa Benefica di Torino: trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all’articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l’applicazione della legge”;
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo”.

Precisato che all’art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Casa Benefica” (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nella Città di Torino, tra le sue origini dall’atto di fondazione dell’avvocato Luigi Martini, pretore urbano di Torino, e viene eretta in Ente morale con Regio Decreto del 08.02.1890;
- l’I.P.A.B. ha per scopo, a norma dell’art. 2 dello statuto vigente, approvato con D.G.R. n° 22-12118 del 13.01.1992 di “(...) *accoglienza ai minori d’ambo i sessi di età non inferiore agli anni 6(...). Vengono anche accolti minori che presentano problematiche comportamentali o a rischio di devianza(...)*”;
- con istanza datata 08.01.2019, pervenuta a questa Amministrazione in data 10.01.2019, il Presidente dell’I.P.A.B. ha richiesto, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 20.04.2018 e n° 5 del 19.12.2018, la trasformazione dell’IPAB in Azienda di Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 4, c. 3, della l.r. 12/2017, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 1.537.937,70, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;
- che l’I.P.A.B. attualmente svolge la propria attività in favore di minori, giovani e famiglie, come da relazione acquisita agli atti del Settore.

Acquisita agli atti la nota della Città di Torino, n. 13146 del 13.03.2019, attestante l’assenza di obiezioni, a soddisfacimento di quanto stabilito dall’art. 8, c. 6, della citata l.r. 12/2017.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da I.P.A.B. a Azienda di Servizi alla Persona.

Preso atto inoltre che:

- lo statuto proposto è stato valutato dal Settore competente che lo ha ritenuto coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12.03.2018 sopra citata;

- l'istanza è stata presentata in conformità alle modalità di cui alla d.g.r. n. 15-6460 e 16-6461 entrambe del 09.02.2018 e, pertanto, ricorrono le condizioni per la trasformazione in Azienda di Servizi alla Persona secondo il combinato disposto degli art. 4 comma 3 e 8 comma 2 della l.r. 12/2017;

-l'inventario dei beni mobili ed immobili è stato approvato con deliberazione del CdA n°1 del 20.04.2018.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;

visto il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;

vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;

vista la D.D. n. 179 del 12/03/2018;

vista la legge regionale n. 23 del 28/07/2008.

Attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di trasformare l'I.P.A.B. denominata Casa Benefica, a norma del combinato disposto dell'art.4, comma 3, e dell'art.8, comma 2, della legge regionale 12/2017, in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata Casa Benefica, con sede nella Città di Torino, sulla base dello statuto proposto, che si approva e si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura di azienda pubblica di servizi alla persona dell'ente dandone comunicazione al Settore Regionale competente;

-di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



STATUTO

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

CASA BENEFICA



Allegato alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2/18 in data 20/4/2018



STATUTO

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

CASA BENEFICA

CAPO I

ORIGINE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1 *Origine*

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata CASA BENEFICA è ente pubblico non economico senza finalità di lucro dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale, tecnica ed operante con criteri imprenditoriali.

L'Azienda trae le sue origini dall'IPAB CASA BENEFICA istituita dall'OPERA PIA "CASA BENEFICA PER I GIOVANI DERELITTI" già fondata il 4 luglio 1889 sotto l'augusto patronato di S.M. la Regina d'Italia dal benemerito e compianto Avv. Cav. Luigi Martini - Pretore Urbano di Torino - ed eretta in ente morale con Regio Decreto dell'8 febbraio 1890.

Ha sede legale nel Comune di Torino via Saluzzo 44 ed estende la sua attività nella sede operativa di Pianezza (TO) in via Claviere n.12.

L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

E' inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati, nel rispetto delle volontà espresse dai fondatori/donatori.

Nell'ambito della propria autonomia può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.



Art. 2

Scopo

L'azienda ha lo scopo di promuovere il benessere della persona, la prevenzione del disagio ed il miglioramento della qualità della vita, soprattutto nei soggetti più fragili. A tale fine individua la persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi erogati, rispettandone la dignità, la riservatezza e il diritto di scelta in ogni fase della vita.

Casa Benefica opera nel rispetto dello spirito dei padri fondatori adeguando di tempo in tempo il proprio servizio alle diverse esigenze e ai nuovi bisogni, coniugando e facendo propri gli indirizzi psico-pedagogici ed educativi più attuali.

In particolare l'Azienda, a titolo non esaustivo:

- assume funzioni di sostegno alle famiglie, ai minori in disagio ed alle donne vittime di violenza;
- offre supporto educativo e socio-riabilitativo (relazionale, lavorativo, ecc.) per un adeguato inserimento nella società;
- sostiene minori e giovani che presentano problematiche comportamentali o a rischio di devianza;
- fornisce pronta e tempestiva accoglienza ai minori, accompagnati da madri/padri, che a causa di gravi carenze familiari e/o socio ambientali necessitano di temporaneo allontanamento dal proprio nucleo familiare originario.

L'azienda di norma progetta ed eroga servizi educativi e socio-assistenziali sul territorio di Torino e Provincia, in collaborazione con le Amministrazione Pubbliche Locali, e il Terzo Settore.

Art. 3

Regolamento di organizzazione

Le attività istituzionali dell'Azienda sono disciplinate da apposito regolamento di organizzazione da approvare con deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Il regolamento disciplina la struttura organizzativa, definisce i requisiti per il reperimento del personale dipendente, nonché i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, le modalità di governo e di gestione, i principi generali per l'individuazione del compenso spettante al Direttore ed ogni altra funzione organizzativa.

Art. 4

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento l'Azienda dispone di un patrimonio, risultante da specifico inventario riportante sia i beni disponibili sia quelli indisponibili, costituito da:



- ✓ beni mobili ed immobili destinati al pubblico servizio (patrimonio indisponibile);
- ✓ beni mobili ed immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari (patrimonio disponibile);
- ✓ beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni, contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

Art. 5
Mezzi

Per l'adempimento delle sue funzioni, l'Azienda dispone delle seguenti entrate:

- ✓ i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- ✓ le rette corrisposte dagli utenti ed i proventi derivanti dai servizi offerti;
- ✓ le integrazioni di rette corrisposte dai servizi sociali delle ASL, dei Consorzi sociali e dei Comuni;
- ✓ le quote versate dai Componenti dell'Assemblea dei Soci;
- ✓ di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

CAPC II

AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA

Art. 6
Organi dell'Azienda

Sono **Organi** dell'Ente:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Il Presidente;
4. Il Vice Presidente e il Consigliere delegato.

Art. 7
L'Assemblea dei Soci



L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci della CASA BENEFICA, senza distinzione di categoria e purché non siano in mora con i pagamenti delle quote.

I Soci sono classificati come segue:

- Soci Onorari;
- Soci Ordinari;

Annualmente vengono stabilite le quote di versamento, le scadenze, le modalità di pagamento nonché la scelta dei Soci Onorari, i cui nominativi sono iscritti in apposito Albo.

Art. 8 Adunanze dell'Assemblea dei Soci

La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente di propria iniziativa o su proposta firmata da almeno 9 Soci o per invito dell'Autorità di vigilanza. All'invito a partecipare va unito l'ordine del giorno delle materie da trattare. I Soci sono convocati in Assemblea con preavviso scritto a domicilio (anche informatico) almeno 5 giorni prima del giorno stabilito e della convocazione è data notizia, contestualmente all'invio, mediante diffusione con pubblicazione sul sito web dell'Azienda.

Ogni Socio ha diritto ad un voto: è possibile la delega del voto, con atto scritto, ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di tre deleghe.

Le sedute dell'Assemblea dei Soci possono essere ordinarie, straordinarie e urgenti.

Sono ordinarie le sedute aventi ad oggetto l'approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione, del bilancio preventivo e consuntivo e quelle per le modifiche statutarie; straordinarie tutte le altre sedute.

Per le sedute ordinarie i tempi di preavviso sono raddoppiati.

In caso di urgenza le sedute straordinarie possono essere convocate con un preavviso di tre giorni.

Per la validità delle sedute in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei Soci o loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide con la partecipazione di almeno un terzo dei soci o loro delegati. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore.

Art. 9 Competenze dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle indicazioni impartite ed agli atti approvati.

In particolare l'Assemblea dei Soci:



- ✓ approva i bilanci preventivi e consuntivi, nonché gli strumenti di pianificazione e programmazione;
- ✓ stabilisce le linee d'indirizzo ed il programma delle attività;
- ✓ delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
- ✓ approva i regolamenti e le loro modificazioni, con esclusione di quelli inerenti la gestione del personale dipendente;
- ✓ provvede alla nomina di due componenti del Consiglio di **Amministrazione** di cui uno in qualità di Presidente
- ✓ provvede alla nomina dell'Organo di Revisione;
- ✓ delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni;
- ✓ delibera lo Statuto e le sue modifiche;
- ✓ delibera la quota annuale di versamento da parte dei Soci, le scadenze, le modalità di pagamento, nonché la scelta dei Soci Onorari.

Art. 10

Composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Azienda è retta da un Consiglio di **Amministrazione** composto da cinque membri, compreso il Presidente scelto dall'Assemblea dei Soci.

I consiglieri sono nominati rispettivamente: 1 (uno) dalla Regione Piemonte, 1 (uno) dalla Città Metropolitana di Torino, 1 (uno) dal Comune di Torino ed i restanti 2 (due) dall'Assemblea dei Soci, di cui uno nominato Presidente.

I componenti il Consiglio di **Amministrazione** durano in carica per **cinque** anni e per non più di due mandati consecutivi.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, **adeguatamente giustificati**, da liquidarsi dall'organo competente individuato nell'**apposito** Regolamento.

Art. 11

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di **Amministrazione** avvengono sia su invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Consiglieri, sia per invito dell'Autorità di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione delibera la bozza dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea per la loro approvazione, nonché degli altri strumenti di pianificazione e programmazione.



Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno cinque giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Art. 12

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione collabora con l'Assemblea dei Soci, col Presidente ed il Direttore nel governo dell'azienda ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Il Consiglio compie tutti gli atti che non siano riservati dal presente Statuto all'Assemblea dei Soci e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Presidente o del Direttore.

Collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci; riferisce annualmente all'Assemblea dei Soci sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E', altresì, di competenza del Consiglio di Amministrazione l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio d'Amministrazione verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite e ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Art. 13

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.



Art. 14
Verbalizzazione delle sedute

I processi verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Direttore dell'Azienda e devono essere dallo stesso firmati oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Le deliberazioni dell'Azienda sono pubblicate mediante affissione sull'Albo Pretorio dell'Ente per dieci giorni consecutivi, rimangono archiviate in un'apposita sezione del sito web dell'Azienda, visibile al pubblico e sono immediatamente esecutive, ad esclusione degli atti la cui efficacia è subordinata, ai sensi di legge, alla vigilanza e controllo della Regione.

Art. 15
Attribuzioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- la legale rappresentanza dell'Ente;
- convocare e presiedere le sedute dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio d'Amministrazione e stabilire l'ordine del giorno dei lavori;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, ivi compresa la sospensione per gravi motivi dei dipendenti, sottoponendole a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine;
- adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto;
- Nominare e revocare il Direttore;
- firmare le reversali di incasso ed i mandati di pagamento (fatta salva la possibilità di delega ad un Consigliere).

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente con analoghi poteri.



Art. 16
Direttore

Il Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Azienda e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Azienda verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente e risponde dei risultati ottenuti.

Il Direttore è nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con un compenso definito dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda o dai CCNL di categoria con un contratto della durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni: l'ammontare effettivo dei compensi dovrà essere definito tenendo conto della qualifica, delle responsabilità effettivamente assegnate (sia interne che nei confronti dei terzi), del valore del patrimonio gestito e del personale alle dirette dipendenze, della gestione di strutture complesse o di sedi decentrate, nonché delle funzioni eventualmente delegate ad altri soggetti.

In particolare il Direttore:

- adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti;
- partecipa a tutte le sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo agli Organi deliberanti sui suddetti atti;
- è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo;
- firma le reversali di incasso ed i mandati di pagamento.
- collabora con il Presidente nella preparazione dei programmi di attività dell'Ente ed alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Spettano inoltre al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi della D.G.R. n° 45-4248 del 30.07.2012 e s.m.i. qualora le due figure coincidano.

Art. 17
Organo di revisione

L'Assemblea dei Soci nomina un Revisore Legale che dura in carica tre anni.

Il Revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria e all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili. Esprime parere mediante apposite relazioni sui bilanci, effettua verifiche di



cassa e relaziona all'Assemblea dei Soci, al Consiglio d'Amministrazione ed al Presidente su eventuali irregolarità riscontrate.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

CAPO III

NORME GENERALI D'AMMINISTRAZIONE

Art. 18

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

L'Assemblea dei Soci approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo quello cui si riferisce.

Art. 19

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato ad un Istituto Bancario o ad altro soggetto abilitato per legge ed è regolato da apposita convenzione.

Art. 20

Pagamenti

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Direttore e del Presidente o del Consigliere all'uopo delegato dal Presidente.

CAPO IV

LA DONAZIONE COMMENDATORE LUIGI ROSSI

Art. 21

Origine, scopo e organizzazione

La Donazione "Comm. Luigi Rossi" è stata costituita con rogito N. 13360, fascicolo 5395, notaio Dott. Franco Lobetti Bodoni in Torino, data 27 aprile 1959 dalla Contessa Ada Rossi di Montelera in d'Harcourt, (Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 1959).



Fa parte integrante della Casa Benefica ed estende la sua opera assistenziale agli ex allievi, ai familiari degli allievi o degli ex allievi, sempreché bisognosi.

È retta da un comitato di gestione formato da cinque membri nominato d'anno in anno dal Consiglio di Amministrazione :

- un Presidente nella figura del Presidente della Casa Benefica;
- un Consigliere con funzione di amministratore delegato;
- un Consigliere
- un Segretario nella persona del Direttore della Casa Benefica
- un Cassiere.

Art. 22

Amministrazione e patrimonio

Per l'amministrazione della Donazione "Comm. Luigi Rossi" è istituito apposito capitolo nel bilancio della Casa Benefica stesso.

La Donazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

CAPO V

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 23

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge nazionale e regionale e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia.

